

ACUSTICA APPLICATA E ILLUMINOTECNICA

PARTE I FONDAMENTI DI ACUSTICA APPLICATA

CAPITOLO 9 IL RUMORE NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

APPROFONDIMENTO I.9.4.1: LA FIGURA DEL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

La figura professionale del “Tecnico Competente in Acustica” è stata introdotta per la prima volta in Italia dalla Legge “6 Ottobre 1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

All’art. 2 comma 6 la legge quadro definiva tale figura professionale come idonea a:

- effettuare misurazioni;
- verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme;
- redigere i piani di risanamento acustico;
- svolgere le relative attività di controllo.

Viene, inoltre, previsto che la professione di Tecnico Competente in Acustica possa essere svolta previa iscrizione in appositi elenchi regionali, sulla base di determinati requisiti fissati dalla legge stessa.

Successivamente il D.P.C.M-31/3/ 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica “ai sensi della suddetta legge quadro, chiarisce meglio le attività svolte nel campo della acustica ambientale:

- misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
- proposte di zonizzazione acustica;
- redazione di piani di risanamento.

Infine, la figura professionale del Tecnico Competente in Acustica trova una più precisa e dettagliata descrizione nel D. Lgs. 12 /2/2017 n. 42 in attuazione dell’articolo 19 della Legge 30/10/2014 n. 163, che delegava il Governo ad attuare l’armonizzazione con le direttive europee della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico.

In primo luogo, viene specificato che la professione di Tecnico Competente in Acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla Legge 14/1/2013, n. 4 Art. 21.

Viene quindi istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco nominativo nazionale (ENTECA) dei soggetti abilitati a svolgere la professione di Tecnico Competente in Acustica (TCA), in sostituzione degli elenchi regionali.

La procedura per diventare Tecnico Competente in Acustica è la seguente:

1. acquisizione della qualifica professionale;

2. richiesta alla Regione di appartenenza del riconoscimento della qualifica professionale;
3. riconoscimento abilitativo della qualifica professionale da parte della Regione;
4. iscrizione da parte del soggetto interessato all'elenco nominativo nazionale dei TCA.

L'elenco nazionale (ENTECA) deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero di iscrizione all'elenco e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato dalla regione.

Coloro che erano iscritti agli elenchi regionali dei Tecnici Competenti in Acustica, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 12/2/2017 n. 42 potevano iscriversi di diritto, dietro richiesta presentata alla regione, all'elenco nazionale.

Per tutti gli altri l'iscrizione all'ENTECA richiede il possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico scientifico, come specificato nell'elenco riportato nell'allegato 2 del Decreto legislativo e di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a. avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratorio di acustica, secondo lo schema di corso riportato nell'allegato 2 del decreto e descritto di seguito;
- b. avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del decreto e descritto di seguito;
- c. avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso riportato nell'allegato 2 del decreto e descritto di seguito;
- d. avere conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

In via transitoria, era prevista la possibilità di iscrizione all'ENTECA anche per i diplomati di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica che avevano svolto attività professionale non occasionale in materia di acustica applicata in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'art. 2 comma 8 della legge quadro n. 447/95 e che avessero superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 del decreto. Tale possibilità è però decaduta il 18/04/2022, ovvero allo scadere dei cinque anni previsti per la durata del periodo provvisorio a partire dalla data di emanazione del decreto legislativo.

L'allegato 2 del Decreto Legislativo 12/2/2017 n. 42 descrive in modo dettagliato le caratteristiche che devono avere i corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e gli enti che possono tenerli.

Per quanto riguarda questi ultimi sono:

- università e enti o istituti di ricerca;
- albi, collegi e ordini professionali;
- soggetto idonei alla formazione che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.

I corsi devono fornire prioritariamente le conoscenze necessarie per verificare, mediante misurazioni e calcoli, il rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di settore nazionali (Legge n. 446/1995 e decreti delegati). Devono inoltre fornire competenze che consentano ai tecnici competenti di operare con professionalità nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica sia per l'ambiente esterno che interno.

Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti requisiti:

- durata non inferiore a 180 ore;
- i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli riportati nella tabella seguente;
- i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.

Inoltre, i corsi non possono essere svolti totalmente in e-learning, possono essere svolti in blended-learning, ma in tal caso le lezioni frontali devono coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso e si concludono con un esame, con attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti fra i docenti del corso e un membro indicato dalla regione competente.

Schema di corso in acustica per tecnici competenti			
Modulo		Modulo	
I	Fondamenti di acustica	VIII	I requisiti acustici passivi degli edifici
II	La propagazione del suono e l'acustica degli ambienti confinati	IX	Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni sonore
III	Strumentazione e tecniche di misura	X	Rumore e vibrazioni in ambienti di lavoro
IV	La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale	XI	Acustica forense
V	Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari	XII	Esercitazioni pratiche sull'uso dei fonometri e dei software di acquisizione
VI	Il rumore delle infrastrutture (portuali) e aeroportuali	XIII	Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli edifici
VII	Altri regolamenti nazionali e normativa dell'Unione europea	XIV	Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la propagazione sonora

Un'importante novità introdotta dal Decreto Legislativo n. 42//2017 è quella riguardante l'aggiornamento professionale degli iscritti all'elenco nazionale ENTECA. Infatti, gli iscritti devono curare il proprio aggiornamento professionale partecipando, nell'arco di cinque anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza. I corsi di aggiornamento sono organizzati esclusivamente dagli stessi soggetti, di cui all'allegato 2 del decreto legislativo, autorizzati a tenere i corsi abilitanti alla professione di Tecnico Competente in Acustica.